



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 160

DEL 22/07/2011

**OGGETTO: Installazione stadera a ponte nel mercato orticolo di C.da Spinello e Donnalucata.
Conferimento incarico per la redazione della relazione/geotecnica e indagini geofisica.**

L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di luglio alle ore 10,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Vincenzo Giannone – Angelo Giallongo - Pietro Sparacino.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale, Avv. Mario Picone, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 12 del 22/07/2011 relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 12 del 22/07/2011 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di conferire **al Geologo, Dott. Alfredo Busacca** nato a Ragusa il 28/02/1964 e residente a Vittoria con studio tecnico in Via Carlo Alberto 177-Vittoria, iscritto all'albo dei geologi al n° 1204/93.
3. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determina del responsabile di settore n° 192 del 22/07/2010.
5. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Geom. Giannone Vincenzo)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il V. Segretario Comunale

f.to (Avv. Mario Picone)

Ac.



Comune di Scicli

Provincia Regionale di Ragusa
VII Settore LL.PP.

Proposta di deliberazione

N° 12

li 22.07.2011

Oggetto: Installazione stadera a ponte nel mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata. Conferimento incarico per la redazione della relazione geologica / geotecnica e indagine geofisica.

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che :

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 118 del 28.06.2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura ed installazione di una stadera a ponte nel mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 224 del 14.10.10 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta AL.DI.F. di Alecci Bartolomeo con sede a Scicli, Via Colavecchio n. 17 ;
- Considerato che al prima di realizzare i suddetti lavori è necessario conferire apposito incarico geologico al fine di definire la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito in cui verrà realizzata l'opera ;
- Preso atto che l'attuale dotazione organica dell'Ente non presenta al suo interno la figura professionale del geologo;
- Ritenuto pertanto necessario conferire apposito incarico ad un professionista iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi;
- Visto il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi professionali approvato con delibera di C.C. n. 50 bis del 03.04.1996 e successiva determina di aggiornamento n. 80 del 09.12.1999;
- Dato atto che le relazioni geologiche/ geotecniche attinenti i lavori necessari per la realizzazione delle strutture del mercato Spinello a Donnalucata sono state redatte dal dott. Geol. Alfredo Busacca;
- Ritenuto sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva attesa la necessità di realizzare l'opera;
- Visto l' OREL vigente, le leggi sui LL.PP. vigenti nella Regione Siciliana e la L.R. n. 48 e ss.mm.ii.;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.i) della L.R. n° 48 dell'11/12/1991;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione

Per la causale in premessa:

1. Di conferire al Geologo, Dott. _____, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi, l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica/ geotecnica, e indagine geofisica, relativamente ai lavori di installazione stadera a ponte nel mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata;
2. Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3. Di notificare copia del presente provvedimento al professionista incaricato, il quale dovrà far pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica, espressa dichiarazione di accettazione ed impegno ad effettuare la relazione geologica/ geotecnica. La mancata accettazione nei termini previsti costituirà rinuncia all'incarico
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presuntivamente


ammontante a **€ 1.583,82** è imputata al servizio 2.11.02.01/10 cap. 23 imp. 1002/2004 res. 2004 , redigendo bilancio 2011 ;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il pareri di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile

Il Capo VII Settore LL.PP.
Ing. Salvatore Calvo



Visto : L' Assessore al ramo
Geom. Vincenzo Giannone



Rep. N°.....

Del

COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VII° SETTORE LL.PP.

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INDAGINE GEOLOGICA/GEOTECNICA E INDAGINE GEOFISICA RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE STADERA A PONTE NEL MERCATO ORTICOLO DI C.DA SPINELLO A DONNALUCATA.

L'anno duemilaundici il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Scicli (C.F. 00080070881) nella persona del Capo VII Settore LL.PP.:

Ing. Calvo Salvatore , nato a Vittoria il 26.02.1953, autorizzato ad intervenire nel presente atto e domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Scicli Settore LL.PP.

E

Il professionista Dott/Geol. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ , C.F. : _____ iscritto all'ordine regionale dei geologi di Sicilia al n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Amministrazione Comunale di Scicli in persona del Capo VII Settore LL.PP. Ing. Calvo Salvatore, domiciliato per la carica in Via F. M. Penna n.2 -Scicli, C.F. 00080070881, che d'ora in poi sarà semplicemente "l'Amministrazione",

affida a Dott/Geol. _____ nato a _____ il _____ ed residente a _____ in Via _____ , C.F. : _____ che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "IL PROFESSIONISTA", l'incarico relativo allo studio geologico/geotecnico e indagine geofisica relativa ai lavori di installazione stadera a ponte nel mercato orticolo di C.da Spinello a Donnalucata.

ART. 2

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall' Amministrazione affidato e dal Professionista accettato in solido. Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione . Il Responsabile del procedimento, a cui il Professionista farà riferimento è Ing. Guglielmo Spanò del Comune di Scicli.

L'Ente si impegna a fornire al Professionista incaricato dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.

La prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende :

a) Progetto esecutivo di carattere Geologico e geologico tecnico:

1. Lo studio geologico dovrà accertare:

- La situazione litostratigrafica generale e locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi del loro stato di alterazione, e della loro degradabilità;
- I lineamenti geomorfologici generali e di dettaglio della zona e dell'area dei lavori nonché eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto e/o potenziali;
- i caratteri geostrutturali generali e di dettaglio;
- le condizioni generali e di dettaglio di stabilità della zona in generale e dell'area dei lavori in particolare.

2. Lo studio geologico tecnico, dovrà illustrare le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni interessati dai lavori e del contorno significativo, in relazione alle prove geotecniche effettuate in sito ed in laboratorio, pervenendo alla determinazione della capacità portante degli stessi, ed al loro comportamento sotto carico nell'immediato e nel tempo, in relazione al progetto esecutivo strutturale, e alle opere di fondazione.

3. Direzione, assistenza e liquidazione relativamente alle indagini geognostiche e geotecniche in sito ed in laboratorio

ART. 3

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale ed attuativa e resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di Lavori Pubblici vigenti nella Regione Siciliana. Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 11.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, e quelle relative alla ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 e successive. Sia nello studio che nella sua compilazione la relazione geologica dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione. Nell'elaborazione dello studio geologico l'affidatario dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'amministrazione, emesse dal responsabile del procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

ART. 4

Il professionista dovrà presentare, nel termine di giorni **20 (venti)** cui viene a lui notificata l'approvazione del presente disciplinare:

- la relazione geologica completa di studi ed indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, rilievi e sondaggi;
- il progetto (studi geomorfologici) di cui al 2° comma dell'art. 20, legge regionale n. 10/93, in originale e n. 4 copie, oltre che su supporto magnetico sotto forma di files dwg e doc, completo di:
- studio degli aspetti morfologici dell'area interessata dall'opera e di tutte le altre notizie di carattere geologico, delle caratteristiche tecniche dei terreni desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che caso per caso possono dare completezza all'incarico ricevuto in relazione anche a soluzioni che dovranno successivamente essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera;
- disegni, schizzi, grafici, in scala e numero adeguato ad individuare e meglio illustrare le previsioni progettuali;
- quant'altro necessario giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello stato.

Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione il professionista oltre alla redazione dell'indagine geologica/geotecnica dovrà fornire anche l'indagine geofisica.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati richiesti venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 100,00 (dicono cento euro) per ogni settimana di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso. **Nel caso che il ritardo ecceda i giorni trenta l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.**

ART. 5

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto di cui all'art. 4.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzi, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del programma dettagliato delle indagini. In ogni caso l'importo complessivo dei lavori (comprensivi di IVA, spese, cassa di previdenza, spese per vidimazione parcella e quant'altro) di cui alla presente convenzione non può superare la somma di € **1.583,82** (dicono euro millecinquecentoottantatre/82). **Ogni spesa che dovesse eccedere il superiore importo dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione e preventivamente approvata dalla stessa.**

ART. 6

Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione, il professionista, oltre alla redazione del progetto e del programma dettagliato delle indagini, per la progettazione esecutiva è tenuto, a fornire le seguenti altre prestazioni:

- a) la direzione dei lavori geognostici in sito ed in laboratorio con accertamento della loro regolare esecuzione;
- b) l'elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni in sito e dalle analisi e prove geotecniche in laboratorio;
- c) la relazione geologica relativa al progetto esecutivo contenente lo studio di dettaglio sulla situazione morfologica dell'area, sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni, desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate, e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che, caso per caso, possono dare maggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni che dovranno, successivamente, essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera. La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti;
- d) il professionista nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera a supporto della quale è stato redatto lo studio geologico di cui al presente incarico dovrà effettuare le seguenti ulteriori prestazioni:
 - controllo in corso d'opera della rispondenza tra la caratterizzazione geologica e geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva (comma 7, punto A. 2 e ultimo comma del punto B. 2 del decreto ministeriale 11 marzo 1988);
 - direzione sotto l'aspetto geologico dei lavori di costruzione dell'opera con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando, ove necessario, in collaborazione con la direzione lavori dell'opera progettata, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della relativa parte geologica nelle varie fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita;
 - l'assistenza ai collaudi e liquidazioni dei lavori di carattere geognostico e analisi e prove di laboratorio geotecnico.

ART. 7

L'onorario per le prestazioni rese dal professionista nell'adempimento dell'incarico, è determinato sulla base della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti. Nel caso in cui trattasi di prestazioni compensate a

percentuale, (art. 8 del decreto ministeriale 18 novembre 1971), ai sensi dell'art. 21 della vigente tariffa professionale si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare la **classe I categorie a** della tabella allegata al decreto ministeriale 18 novembre 1971. L'importo base sui quali si applicano le percentuali sono quelli dei consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera. A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, ed ai laboratori specializzati, computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tenere conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per colpa dell'impresa, sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo. Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettanti per la redazione del progetto di cui agli articoli precedenti sarà corrisposto al professionista, nel caso che i lavori dallo stesso progettati per qualsiasi motivo non abbiano comunque inizio. Il recesso dall'incarico da parte del professionista nella fase di redazione del progetto per i sondaggi geognostici comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico nella fase di direzione dei lavori di carattere geologico, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento per incarico parziale.

Ove il recesso dall'incarico di direzione dei lavori fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di direzione dei lavori, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale. Il recesso dell'incarico di direzione dei sondaggi geognostici prima dell'appalto di detti lavori, comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con la penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

ART. 8

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità.

L'onorario e le spese, effettivamente sostenute e documentate, per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del Professionista.

ART. 9

I compensi dovuti al **professionista** per l'espletamento dell'incarico in oggetto saranno corrisposti effettuate le prestazioni dopo l'avvenuta l'approvazione. Tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso. La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine Professionale.

ART. 10

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista dopo il benestare sugli elaborati espresso dall'Amministrazione e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione degli stessi.

ART. 11

La documentazione dovrà essere consegnata, completa di tutti gli elaborati necessari.

L'incompletezza dei contenuti e/o le incoerenze riscontrate saranno comunicate al **Professionista** che dovrà provvedere alla regolarizzazione, entro nuovi termini da concordare tra le parti. Ciò comporterà il congelamento del credito da parte dell'**Amministrazione** fino alla definizione della fase di espletamento dell'incarico.

Le proroghe concesse per la regolarizzazione della documentazione, al netto dei tempi per la verifica dello stesso, non potranno comunque superare i 30 giorni, pena l'applicabilità dell'art.4.

ART. 12

Tutti gli elaborati, inerenti l'espletamento dell'incarico, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'**Amministrazione** che avrà completa libertà di utilizzarli in forma piena ed esclusiva anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente incarico e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurre modifiche di qualunque genere, senza che il **Professionista** possa sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. L'**Amministrazione** si riserva, pertanto, la più ampia libertà per qualsiasi utilizzazione della predetta documentazione, studi, progetti, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza.

ART.13

Ogni controversia derivante dall'incarico sarà rimessa al giudizio esclusivo del tribunale di Modica.

ART.14

Sono a carico del **Professionista** tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'**Amministrazione** le somme per l'I.V.A. e quant'altro dovuto per legge.

ART.15

Il **Professionista**, per tutto quanto convenuto e stabilito nei precedenti articoli del presente atto, dichiara di avere preso visione dei luoghi dove ricade l'attività da svolgere, di avere ricevuto dagli uffici comunali di competenza ogni delucidazione e chiarimento occorrente per lo svolgimento dell'incarico in affidamento e di essere pertanto perfettamente edotto e consapevole di ogni circostanza sotto ogni aspetto che riguarda l'incarico da svolgere. In particolare dichiara di accettare in piena consapevolezza quanto stabilito dal presente atto.

ART.16

"I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale: i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per in tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati" art. 13 D.Lgs. n°196/03.

Il **Professionista** con la sottoscrizione del presente atto, autorizza l'Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l'espletamento e la conclusione del procedimento relativo all'incarico affidato.

ART.17

Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio:

a) - Ing. Calvo Salvatore nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso il Comune di Scicli – VII Settore LL.PP. via F. M. Penna, 2;

b) - Dott./geol. _____ in via _____ n. _____

ART. 18

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010 n°136 il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto ricognitivo saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN _____ c/o la banca _____ agenzia _____. La persona delegata ad operare su detto conto corrente bancario è Dott./geol. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in _____ - codice fiscale C.F. : _____.

ART. 19

Il Professionista, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente, dichiara, ai sensi della L. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere a conoscenza delle vigenti norme in materia, comprese quelle relative alla incompatibilità per le prestazioni professionali per conto di Enti Pubblici e, con la sottoscrizione del presente disciplinare, conferma di avere i requisiti prescritti per il presente incarico e che non esiste nei suoi confronti alcuna incompatibilità, come dichiarato in sede di partecipazione alla selezione dell'affidamento in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione
Ing. Calvo Salvatore

Il Professionista Incaricato
Dott./Geol. _____